



PONTIFICIA
UNIVERSITÀ
GREGORIANA

Istituto di Psicologia
Centre for Child Protection

Regolamento del Centre for Child Protection

Approvato dal Consiglio Direttivo il 9 Gennaio 2018 e rivisto il 2 Aprile 2019

Art. 1 – Natura e finalità del Centre for Child Protection

Il Centre for Child Protection (CCP), che fa parte della Pontificia Università Gregoriana, ha come obiettivo contribuire all'impegno della Chiesa Cattolica nella protezione dei minori, e a tal fine si impegna in diverse aree:

- a) Insegnamento, attraverso il programma *e-Learning* e altri programmi di studio e di formazione;
- b) Ricerca, sulle tematiche proprie del Centro;
- c) Conferenze, promuovendo convegni internazionali e giornate di studio.

Art. 2 – Presidente

§ 1. Il Presidente del CCP è nominato dal Rettore della Pontificia Università Gregoriana.

§ 2. Il Presidente è responsabile per l'operato del CCP. A lui spettano le decisioni strategiche inerenti il governo e la direzione del Centro; egli inoltre, con la collaborazione del Segretario Esecutivo, supervisiona le attività del CCP in tutti i suoi settori e in tutte le aree di cui all'art. 1.

Art. 3 – Segretario Esecutivo

§ 1. Il Segretario Esecutivo viene nominato dal Rettore su proposta del Presidente del CCP. La nomina è a tempo determinato. Al Segretario Esecutivo viene attribuito il compito specifico di collaborare con il Presidente del CCP in conformità con l'art. 2, § 2.

§ 2. Nell'espletamento del proprio incarico, il Segretario Esecutivo opera nel rispetto delle direttive fornite dal Presidente.

Art. 4 – Consiglio del Presidente

§ 1. Il Consiglio del Presidente assiste il Presidente nella programmazione e nell'esecuzione delle attività ordinarie del CCP.

§ 2. Il Consiglio del Presidente è composto, oltre al Presidente:

1. Dal Segretario Esecutivo del CCP;
2. Dai collaboratori impegnati a tempo pieno nei progetti di insegnamento, di ricerca e di organizzazione della rete di partners del CCP.

§ 3. Il Presidente può invitare altre persone a partecipare alle riunioni del Consiglio del Presidente.

§ 4. Il Presidente convoca il Consiglio del Presidente almeno due volte al semestre.

Art. 5 – Consiglio Scientifico

§ 1. Il Consiglio Scientifico fornisce consulenze qualificate e competenze nelle aree considerate strategiche per lo sviluppo scientifico e accademico del CCP, nonché una rete di contatti per le sue attività.

§ 2. Il Consiglio Scientifico è composto:

1. Dal Presidente, che ne è membro di diritto;
2. Da altri membri nominati dal Rettore per determinati periodi o progetti;

§ 3. Il Presidente può invitare altre persone a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico.

Art. 6 – Collaboratori

Il CCP si avvale della collaborazione di personale specializzato, che contribuisce allo svolgimento delle attività nei vari ambiti (scientifico, amministrativo e tecnico). La suddetta collaborazione è regolata secondo le norme della Pontificia Università Gregoriana.